DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1991

relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria

(91/190/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che la vicinanza geografica dell'Austria alla Comunità incide sugli scambi di animali vivi;

considerando che, a seguito di missioni effettuate da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione veterinaria in Austria è controllata da servizi veterinari validamente strutturati ed organizzati, equivalenti a quelli della Comunità e in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le norme di polizia sanitaria in Austria sono analoghe a quelle esistenti nella Comunità e che le autorità veterinarie austriache competenti hanno confermato che l'Austria è indenne da 12 mesi dalla peste bovina, dall'afta epizootica, dalla pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dalla febbre catarrale maligna degli ovini, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa e dall'esantema vescicolare dei suini, che è indenne da almeno sei mesi dalla stomatite vescicolare contagiosa e che durante detti periodi non sono state eseguite vaccinazioni contro tali malattie, esclusa l'afta epizootica;

considerando che le autorità veterinarie austriache competenti si sono impegnate a comunicare alla Commissione ed agli Stati membri, con telescritto o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie summenzionate o della peste suina oppure l'adozione delle vaccinazioni contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, le proposte di modifica delle norme austriache concernenti le importazioni di animali della specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni;

considerando che le autorità veterinarie austriache hanno accettato di applicare un sistema di lotta contro la peste suina non meno rigoroso di quello della Comunità;

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state eradicate dall'Austria, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità austriache per prevenire una recrudescenza di queste malattie sono sufficienti ad equiparare la situazione degli allevamenti austriaci — eccetto quelli sottoposti a riserva ufficiale — a quella degli allevamenti della Comunità riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le autorità veterinarie austriache attuano dal 1982 un programma nazionale obbligatorio di eradicazione della leucosi bovina enzootica; che l'incidenza di questa malattia è stata ridotta a livelli tali da poter qualificare l'Austria nel suo insieme come zona indenne dalla leucosi bovina enzootica; che il programma in questione sembra atto a conseguire, in un prossimo futuro, l'obiettivo della totale eradicazione della malattia in Austria; che le competenti autorità veterinarie austriache si sono impegnate a notificare immediatamente alla Commissione e agli Stati membri ogni eventuale cambiamento materiale della situazione in ordine a tale malattia;

considerando che le autorità veterinarie austriache hanno dichiarato di non avere prove dell'esistenza in Austria dell'encefalite spongiforme dei bovini e si sono impegnate a notificare alla Commissione, entro 24 ore, l'eventuale accertamento di un caso di questa malattia;

considerando che le autorità veterinarie austriache si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37.

i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno 12 mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che alcuni Stati membri, a seguito della loro situazione veterinaria particolare per quanto riguarda l'afta epizootica e/o la peste suina, sono autorizzati ad applicare disposizioni speciali riguardo agli animali originari della Comunità e devono pertanto essere autorizzati ad applicare disposizioni analoghe agli animali importati dall'Austria; che tali misure devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli stessi Stati membri agli scambi intracomunitari;

considerando che le autorità veterinarie austriache si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti negli allegati alla presente decisione per gli animali che sono stati importati in Austria, salvo siano stati importati sulla base di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle pertinenti decisioni complementari;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione allo scopo di uniformare le posizioni degli Stati membri prima del completamento del mercato interno, nonché adeguare la normativa comunitaria relativa alla lotta contro l'afta epizootica e la peste suina e alla loro eradicazione dalla Comunità;

considerando che le misure prevista dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Austria dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati all'allevamento o alla produzione e conformi ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione e conformi ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati all'allevamento o alla produzione e conformi ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione e conformi ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare;

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Austria di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati in Austria, soltanto se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (1), per quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione in Austria siano state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle del capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle pertinenti decisioni complementari.

3. Gli Stati membri possono esigere che gli animali sottoposti a prove in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale austriaco, da tutti gli animali fissipedi non destinati all'esportazione verso la Comunità europea o il cui stato di salute non sia equivalente a quello degli animali in oggetto.

4. Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione temporanea nel loro territorio, in provenienza dall'Austria, di animali da allevamento o da produzione che partecipino a mostre zootecniche, a condizioni non meno rigorose di quelle applicate in casi analoghi agli animali provenienti dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono prescrivere ulteriori requisiti per l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dall'Austria, di maschi riproduttori delle specie bovina o suina destinati ai centri di fecondazione artificiale, purché tali requisiti siano almeno altrettanto rigorosi di quelli da essi previsti per gli animali provenienti dagli Stati membri.

L'introduzione nel territorio degli Stati membri di bovini maschi in provenienza dall'Austria, destinati alla fecondazione artificiale, resta soggetta alle condizioni prescritte dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio (2) per l'ammissione di tali animali a centri riconosciuti di raccolta di sperma.

5. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dall'Austria, di bovini di età non superiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, chiaramente identificabili mediante marchiatura accettabile per lo Stato membro importatore e provenienti da allevamenti dove non sia stato notificato né confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica nei due anni precedenti,

(1) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1989, pag. 10.

senza esigere che detti animali vengano sottoposti a prove per l'accertamento della leucosi bovina enzootica.

Gli Stati membri verificano mediante ispezioni che gli animali siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

6. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina non elencati nel presente articolo.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore di misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite, leucosi enzootica bovina, paralisi contagiosa suina (malattia di Teschen), peste suina, stomatite vescicolare dei suini e peste suina africana, gli Stati membri possono applicare agli animali importati dall'Austria ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie, dandone notificazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri indenni dall'afta epizootica da almeno due anni che non eseguono vaccinazioni e non consentono l'introduzione nel loro territorio di animali vaccinati da meno di un anno, possono subordinare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini vivi provenienti dall'Austria alle seguenti condizioni:

a) se l'Austria è indenne dall'afta epizootica da almeno due anni, non esegue vaccinazioni e non ammette nel suo territorio animali vaccinati da meno di un anno:

   — garanzia che gli animali da importare non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) se l'Austria è indenne dall'afta epizootica da almeno due anni, vengono eseguite vaccinazioni ed è autorizzata la presenza nel suo territorio di animali vaccinati nell'anno precedente:

   — garanzia che gli animali da importare non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;

   — garanzia nel caso dei bovini, che gli animali da importare abbiano reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

   — garanzia che gli animali da importare abbiano reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

   — garanzia che gli animali da importare siano stati in isolamento per 14 giorni in una stazione di quarantena in Austria, sotto il controllo di un veterinario ufficiale, che nessun animale presente nella stazione di quarantena sia stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e che nessun animale non compreso nella partita sia stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;

   — quarantena per un periodo di 21 giorni nel territorio dello Stato membro importatore o altrove;

c) se l'Austria non è indenne dall'afta epizootica da almeno due anni:

   — le garanzie di cui alla lettera b);

   — quarantena per un periodo di 21 giorni nel territorio dello Stato membro importatore o altrove;

   — eventuali altre garanzie decise dallo Stato membro importatore.

2. Gli Stati membri dichiarati ufficialmente indenni dalla peste suina, o dove alcune regioni dei quali sono state dichiarate tali, non possono opporsi all'entrata nel loro territorio di suini provenienti dall'Austria o da una parte del suo territorio composta da una o più regioni amministrative, dove, secondo gli accertamenti ufficiali compiuti dalle autorità veterinarie austriache:

— non siano state autorizzate vaccinazioni contro la peste suina almeno da 12 mesi;

— non si siano verificati casi di peste suina almeno da 12 mesi;

— non sia autorizzata l'introduzione di suini vaccinati, salvo suini da macello o da ingrasso di peso inferiore a 25 kg, destinati ad allevamenti di ingrasso da cui potranno uscire soltanto per la macellazione;

— gli animali destinati all'esportazione siano nati ed allevati presso aziende dove, secondo gli accertamenti ufficiali compiuti dalle autorità austriache, non vi sono suini vaccinati contro la peste suina da almeno 12 mesi e, in caso di animali d'allevamento o da produzione, hanno dato risultato negativo alla prova per gli anticorpi prodotti dalla peste suina.

Articolo 4

All'arrivo nel proprio territorio di una partita di bovini o suini proveniente dall'Austria, lo Stato membro destinatario adotta i provvedimenti ritenuti necessari, compresi reiezione, isolamento, abbattimento, distruzione o esecuzione di prove, al fine di preservare lo stato di salute degli animali. Esso notifica senza indugio alla Commissione e alle autorità austriache tali provvedimenti, debitamente motivati.

Articolo 5

La presente decisione è soggetta a riesame prima del 31 luglio 1991.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray Mac SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

[Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da allevamento o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE (1)]

Numero: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali** .....
(a lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Gli animali hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (o nelle decisioni complementari).

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da .....
(luogo di carico)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di quattro mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivo, ufficialmente autorizzato e controllato;

— sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso negli ultimi 12 mesi con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato;

— non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

(cancellare le indicazioni superflue secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore. In ogni caso la vaccinazione non è richiesta per gli animali di meno di 4 mesi di età)

c) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

d) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi

— La sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

e) — provengono da allevamenti nei quali non esistono indizi clinici o sierologici di leucosi bovina enzootica negli ultimi 2 anni; i quali sono stati riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica nel quadro del programma austriaco di eradicazione della leucosi: sono stati sottoposti a prove d'allevamento, nel quadro di detto programma, almeno una volta tutti i due anni dal 1983 o dalla loro costituzione e, dopo aver perso tale qualifica, l'hanno nuovamente ricevuta in seguito a due prove d'allevamento negative effettuate ad intervalli di almeno 4 mesi;

— non sono sottoposti a riserva in forza del programma austriaco di eradicazione della leucosi e nei quali non sono stati introdotti altri animali se non provenienti da allevamenti parimenti dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica; durante il periodo di isolamento di cui alla lettera k) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame individuale per la ricerca degli anticorpi della leucosi bovina enzootica; oppure

— trattasi di animali di età inferiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, chiaramente identificabili mediante contrassegni approvati dallo Stato membro importatore e provenienti da allevamenti in cui non è stato notificato né confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica negli ultimi due anni;

(cancellare secondo la categoria di animali cui si riferisce il certificato. Una prova d'allevamento è una prova alla quale vengono sottoposti tutti gli animali di un allevamento di età non inferiore a 24 mesi)

f) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi/la seconda analisi del latte praticata nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né inoltre — nel caso di una seconda analisi — la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

g) sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui alla lettera k), ad una prova per la ricerca di anticorpi della rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; la prova ha dato esito negativo per gli animali in questione e per quelli con cui sono venuti a contatto;

(cancellare l'intero paragrafo se l'indicazione non è richiesta dallo Stato membro importatore)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono inoltre da un'azienda:

— in cui nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:
  — carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,
  — afta epizootica negli ultimi 12 mesi,
  — brucellosi negli ultimi 12 mesi,
  — tubercolosi negli ultimi 6 mesi,
  — rabbia negli ultimi 6 mesi;

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:
  — rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o dissenteria virale bovina negli ultimi 3 mesi,
  — leptospirosi negli ultimi due anni,
  — malattia di Johne negli ultimi due anni;

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie, trasmissibili per via sessuale:

(da compilare soltanto per gli animali da allevamento)

  — tricomoniasi,
  — campilobatteriosi,

  negli ultimi sei mesi;

k) sono stati isolati da tutti gli altri animali fissipedi non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti, secondo modalità approvate da un funzionario veterinario del governo austriaco, durante gli ultimi ... giorni;

(precisare il numero di giorni)

l) durante il periodo di isolamento di cui alla lettera k) sono stati sottoposti, con risultato negativo ad un esame per la leptospirosi (specie pomona, grippo-typhosa, hardjo, e sejroe) e nelle ultime 24 ore hanno ricevuto un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo);

(cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

m) — durante il periodo di isolamento di cui alla lettera k) sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la dissenteria virale bovina,

— sono stati vaccinati contro la dissenteria virale bovina;

(*cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore*)

n) non sono stati vaccinati contro la brucellosi, la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e la malattia di Johne;

o) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

p) gli animali sono stati acquistati:

— presso un'azienda, *oppure*

— su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso .....(*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(*) cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

q) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. **Gli animali che formano oggetto del presente certificato:**

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova per la ricerca del virus aftoso effettuata con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

c) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

d) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo.

(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/189/CEE)

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate, nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi agli allegati I e II della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese importatore, ad essere condotti direttamente in un macello e ad essere macellati al più tardi entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE)

Numero: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....
(a lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Gli animali hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico o fin dalla nascita nel territorio austriatico. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (e nelle decisioni complementari)

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da .....
(luogo di carico)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato,

— sono stati rivaccinati negli ultimi 12 mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato;

— non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

(cancellare le indicazioni superflue secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore, in ogni caso, la vaccinazione non è richiesta per gli animali di meno di 4 mesi di età)

c) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi;

— i risultati della intradermotubercolinizzazione eseguita nel termine fissato dei 30 giorni, erano negativi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

d) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi;

e) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale secondo constatazione ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico. Durante tale periodo non è stato constatato ufficialmente nell'azienda alcun caso di carbonchio ematico;

g) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

h) sono stati acquistati:

— nell'azienda,

— .....(*),
(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea;

e sono stati radunati presso .....(*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione, e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona dal diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(*) (cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

i) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. **Gli animali che formano oggetto del presente certificato:**

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova per la ricerca del virus aftoso effettuata con il metodo del raschiamento laringofaringeo (detto «probang test»);

c) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

d) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo.

[cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo della decisione 91/190/CEE (1)].

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate, nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi all'allegato I della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

(1) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria (da allevamento o da produzione) trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE)

Numero: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....
(a lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Gli animali hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio e nelle decisioni complementari.

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da .....
(luogo di carico)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi

— durante il periodo di isolamento di cui alla lettera g) hanno rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali per ml alla sieroagglutinazione e un risultato negativo alla reazione di fissazione del complemento;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di peso non superiore a 25 kg)

c) provengono da un'azienda riconosciuta indenne dalla peste suina dalle autorità veterinarie austriache, vale a dire un'azienda nella quale nel corso degli ultimi 12 mesi non si è proceduto ad alcuna vaccinazione contro la peste suina, né è stato constatato alcun caso di tale malattia e non sono stati introdotti animali vaccinati;

d) non si tratta di animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

e) negli ultimi 30 giorni hanno soggiornato in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, negli ultimi 30 giorni prima del carico non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina;

f) provengono inoltre da un'azienda

— in cui nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:

— carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

— afta epizootica negli ultimi tre mesi,

— rabbia negli ultimi sei mesi,

— malattia di Aujeszky e stomatite vescicolare dei suini negli ultimi 12 mesi, e

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:

— leptospirosi o rinite atrofica negli ultimi sei mesi,

— gastroenterite trasmissibile, brucellosi dei suini ed influenza suina negli ultimi dodici mesi;

g) sono stati isolati da tutti gli altri animali fissipedi non facenti parte della partita destinata all'esportazione verso la Comunità europea o in condizioni sanitarie non equivalenti almeno per ... giorni secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale e durante tale periodo sono stati sottoposti con risultato negativo, ai seguenti esami:

i) un esame per la tubercolosi aviare,

ii) un esame per la malattia di Aujeszky,

iii) un esame per la gastroenterite trasmissibile,

iv) un esame per la stomatite vescicolare dei suini,

v) un esame per la leptospirosi (specie L. pomona, grippotyphosa, hardjo sejroe; e sono

stati sottoposti nelle ultime 24 ore, ad una iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo);

(precisare il numero di giorni. Cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) non sono stati vaccinati contro la brucellosi suina o contro la malattia di Aujeszky;

i) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

j) essi sono stati acquistati:

— presso un'azienda, oppure

— .....(*)
(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione (91/189/CEE), per l'esportazione verso la Comunità economica europea,

e sono stati radunati presso .....(*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero bovini o suini rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona dal diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina negli ultimi 30 giorni prima del carico;

(*) (cancellare a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

k) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. **Gli animali che formano oggetto del presente certificato:**

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

c) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo;

d) provengono da una regione dell'Austria nella quale la vaccinazione contro la peste suina non è autorizzata da almeno 12 mesi, non si sono verificati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi e non sono stati introdotti, nel corso degli ultimi 12 mesi, suini diversi da quelli da macello o da ingrasso di peso inferiore a 25 kg;

e) sono nati e sono stati allevati presso aziende in cui, secondo accertamenti ufficiali, nessun suino è stato vaccinato contro la peste suina negli ultimi 12 mesi;

f) sono stati sottoposti con esito negativo, nei 30 giorni precedenti il carico, ad una prova per la ricerca degli anticorpi prodotti dalla peste suina;

g) sono stati sottoposti con esito negativo, nei 30 giorni precedenti il carico, ad una prova per la ricerca degli anticorpi prodotti dalla stomatite vescicolare dei suini.

(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/190/CEE)

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi all'allegato I della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese importatore, ad essere condotti direttamente in un macello e ad essere macellati al più tardi entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE)

Numero: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....
(a lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. **Provenienza degli animali**

Gli animali hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico o fin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (e nelle decisioni complementari).

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da .....
(luogo di carico)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

c) negli ultimi 30 giorni hanno soggiornato in un'azienda situata, nel territorio austriaco, al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, negli ultimi 30 giorni prima del carico non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina o stomatite vescicolare dei suini. Durante tale periodo non è stato constatato nell'azienda alcun caso di carbonchio ematico;

d) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

e) essi sono stati acquistati:

— presso un'azienda, oppure

— .....(*),
(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea;

e sono stati radunati presso .....(*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero bovini o suini rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina negli ultimi 30 giorni prima del carico;

(*) cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

f) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. **Gli animali che formano oggetto del presente certificato:**

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

c) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo;

d) provengono da una regione dell'Austria nella quale la vaccinazione contro la peste suina non è autorizzata da almeno 12 mesi, non si sono verificati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi e non sono stati introdotti, nel corso degli ultimi 12 mesi, suini diversi da quelli da macello o da ingrasso di peso inferiore a 25 kg;

e) sono nati e sono stati allevati presso aziende in cui, secondo accertamenti ufficiali, nessun suino è stato vaccinato contro la peste suina negli ultimi 12 mesi.

(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/190/CEE).

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto dl presente certificato, sono conformi all'allegato della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)